



REGIONE BASILICATA  
DIPARTIMENTO SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

**AMBITO ZONALE ALTO AGRICOLTURA**

R.H/CDH

## **REGOLAMENTO CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE**

**Handicap**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Definizione:**

Il Centro Diurno è una struttura semiresidenziale per l'accoglienza diurna di soggetti in situazione di handicap ultraquattordicenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per i quali, non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo.

### **Art. 2 Finalità:**

Il Centro Diurno offre ospitalità e assistenza qualificata, attua interventi educativi generali e personalizzati con l'obiettivo primario della socializzazione, ma anche dell'integrazione e dell'autonomia massima possibile. L'attività del Centro Diurno è mirata inoltre al mantenimento e miglioramento delle capacità affettive, relazionali e comportamentali degli utenti.

Il Centro Diurno vuole essere un sostegno alle famiglie dei soggetti in situazione di handicap ospitati con il fine di mantenere il soggetto all'interno del proprio nucleo familiare scongiurando l'istituzionalizzazione.

L'attività del Centro Diurno è sempre mirata al raggiungimento dell'autonomia e integrazione sociale del soggetto in situazione di handicap, favorisce e attua, quando è possibile, la frequentazione di strutture esterne, sportive e sociali.

Il Centro Diurno è una struttura aperta sul territorio, favorisce l'incontro a qualunque livello purché nel rispetto alle esigenze degli utenti.

### **Art. 3 Utenza**

Il Centro Diurno è strutturato per accogliere soggetti in situazione di handicap psico fisico non autosufficienti e con un grado di autonomia gravemente ridotto per i quali non è possibile al momento prevedere percorsi di inserimento lavorativo. Non possono accedere al servizio i soggetti con patologia psichiatrica.

Sempre nell'ottica di proporre interventi individualizzati si prevedono forme part time di fruizione del servizio purché supportate da precisi programmi rilevabili dal PEI.

### **Art. 4 Capacità ricettiva:**

I Centri Diurni sono strutturati per una capienza massima fino a 10 utenti contemporaneamente, suddivisi in gruppi omogenei per grado di autonomia e per età.

#### **Art. 5 Attività:**

Tutte le attività sono mirate al raggiungimento del massimo grado di autonomia possibile e per l'integrazione sociale del portatore di handicap.

- attività educative e di socializzazione volte al miglioramento delle capacità comportamentali, affettive, relazionali e cognitive.

- Attività mirate alla cura di sé.
- Attività ludiche creative e di laboratorio.
- Attività diverse di socializzazione.

#### **Art. 6 Caratteristiche:**

La struttura del Centro Diurno deve rispondere ai requisiti abitativi, organizzativi e funzionali prescritti dalle norme statali e regionali per tale tipologia di struttura.

#### **Art. 7 Apertura e funzionamento:**

Il Centro Diurno ha carattere continuativo e permanente ed è aperto per almeno 10 mesi all'anno per 5 giorni alla settimana fino a 7 ore giornaliere. Gli orari sono in ogni caso sono organizzati flessibilmente in base alle esigenze degli utenti e alla loro frequenza.

Durante il periodo estivo l'apertura del Centro è assicurata con modalità di funzionamento rapportate alla effettiva domanda avanzata dalle famiglie, entro la prima metà del mese di giugno.

#### **Art. 8 Modalità di ammissione:**

L'ammissione al Centro è subordinata al rispetto delle condizioni previste dagli artt.1 e 3 del presente Regolamento.

L'ammissione al Centro viene disposta dal Servizio Sociale del Comune, con la previsione, quando necessario, di un progetto educativo elaborato in sede di UOZ.

All'UOZ partecipa il coordinatore del CD.

All'atto di ammissione deve essere, altresì, presentato certificato medico attestante che il soggetto è compatibile con la vita in comunità.

#### **Art. 9 Criteri di priorità**

Qualora le richieste di ammissione siano superiori all'offerta viene approntata una lista d'attesa. Avranno priorità di inserimento i soggetti nel cui nucleo familiare siano presenti particolari problemi di ordine sociale.

### **Art. 10 Frequenza**

La frequenza può essere continuativa o meno, in relazione sia alle esigenze della famiglia e dell'utente, sia all'eventuale progetto educativo elaborato in sede di UOZ.

### **Art. 11 Prestazioni**

I centri socio-educativi diurni assicurano le seguenti prestazioni:

Attività educative indirizzate verso l'autonomia personale

Attività educative con significato prevalentemente psico- motorio

Attività educative di socializzazione

Attività educative con significato prevalentemente occupazionale

Attività educative mirate in maniera specifica al mantenimento del livello culturale raggiunto dal soggetto

Prestazioni sanitarie di competenza e carico della AUSL su specifica segnalazione dell'UOZ

### **Art. 12 Personale:**

Il personale che presta servizio presso il Centro socio-educativo è il seguente:

- Coordinatore del Centro (psicologo, o laureato in scienze dell'educazione, o educatore professionale con esperienza triennale)
- Personale educativo (diplomati scuola magistrale, liceo pedagogico, scuola dei servizi sociali, con esperienza nei servizi per l'handicap, educatori professionali,) 1 operatore ogni tre utenti, fatte salve specifiche situazioni di gravità;
- eventuali esperti di laboratorio o maestri d'arte
- personale ausiliario, ovvero assistenti domiciliari e dei servizi tutelari

Il servizio può avvalersi dell'opera aggiuntiva e complementare di:

a) cittadini in servizio civile, che ne facciano richiesta

b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria

c) organizzazioni di volontariato

Il personale di cui alle lettere a),b),c) deve avere una formazione specifica.

Al personale di cui alla lettera b) si estende la disciplina dettata dall'art. 2 comma 2 della legge 11 agosto 1991, n.266.

### **Art. 13 Partecipazione delle famiglie**

Nell'ambito della gestione e della programmazione delle attività il CD prevede il coinvolgimento diretto delle famiglie.

### **Art. 14 Contribuzione da parte dei cittadini destinatari al costo del servizio**

1. Gli utenti concorrono alla copertura dei costi del servizio, secondo quanto definito dal presente regolamento e dagli atti di programmazione locale dei singoli Comuni, in conformità con i criteri individuati dalla normativa vigente.

2. la condizione di inadeguatezza del reddito: per una persona sola, si ritiene orientativamente di considerare come valore soglia di inadeguatezza del reddito quello corrispondente al 60% del reddito medio procapite regionale computato annualmente dall'ISTAT. In presenza di una famiglia con più persone tale soglia di inadeguatezza del reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza di cui all'art. 6 del D.lgs. del 18 giugno 1998 n. 237;
3. E' fatta salva la facoltà dei singoli Comuni di intervenire senza oneri a carico degli utenti che versano in particolari condizioni di indigenza o che abbiano una situazione economica e familiare tale da non consentire la contribuzione, con un reddito non superiore ai 2/3 della soglia di inadeguatezza . Rimane in tal caso l'obbligo per il Comune di versare la quota di partecipazione economica al Comune capoaerea.
4. Le fasce di contribuzione sono stabilite dai singoli Comuni con propri provvedimenti che hanno effetto esclusivamente sui cittadini utenti ivi residenti, ferma restando la riserva per il cittadino di una disponibilità di reddito mensile la cui misura minima non può essere inferiore alla metà della soglia di inadeguatezza.
5. il calcolo della situazione economica del richiedente è effettuato secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e dal successivo DPCM 4 aprile 2001, n. 242.

**TITOLO II**  
**DISPOSIZIONI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE**  
**COORDINATA E ASSOCIATA**

**Art. 15 Obblighi dei Comuni in materia di partecipazione economica dei cittadini al costo del servizio**

1. E' compito dei singoli Comuni, nell'ambito delle politiche locali, stabilire la quota di contributo economico al costo del servizio da parte dei propri cittadini, nel rispetto della vigente normativa.
2. I Comuni associati, in ogni caso, stabiliscono che la copertura del costo del servizio a valere sul fondo sociale di zona da parte degli utenti è pari al 15%.
3. Ciascun Comune è tenuto, quindi, a versare presso la tesoreria del Comune capoaerea una cifra corrispondente al 15% del costo del servizio erogato ai propri cittadini, indipendentemente dalla quota effettivamente pagata dal cittadino al proprio Comune di residenza sulla base delle scelte autonome di politica locale.
4. E' compito dei singoli Comuni riscuotere, dai cittadini utenti, la quota di contribuzione secondo le modalità da essi stessi stabilite in autonomia.
5. E' obbligo dei singoli Comuni versare la propria quota di partecipazione corrispondente al 15% del costo del servizio imputabile ai cittadini ivi residenti e destinatari degli interventi.
6. Non è tenuto al versamento della quota di partecipazione economica il Comune che si fa carico del trasporto dell'utente dalla residenza al CD, nel solo caso il CD è collocato in Comune diverso.
7. Tale versamento deve essere effettuato ogni 3 mesi presso la tesoreria del Comune Capoaerea con la causale " quota di partecipazione economica dei

cittadini utenti del servizio SAP residente nel Comune di \_\_\_\_\_ per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_”.

8. Al Comune capoparea va inoltrata copia dell'attestazione del versamento, corredata da una distinta indicante il numero degli utenti e il numero delle ore complessivamente effettuate nel quadrimestre di riferimento.

### **Art. 16 Ruolo e funzioni del Comune Capoparea**

Il Comune capoparea per conto dei Comuni associati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel piano regionale socio-assistenziale, nel piano sociale di zona, nella convenzione per la gestione associata approvata nella Conferenza dei sindaci riunita in data \_\_\_\_\_, fatto salvo quanto già disposto nei precedenti articoli, ha il compito di:

- Promuovere e/o sviluppare l'accordo di programma per l'area handicap
- Vigilare sul rispetto dell'accordo e sulla sua effettiva applicazione
- Sviluppare e attuare tutti i processi amministrativi necessari all'attuazione dell'intervento in favore delle persone con handicap stabilito in sede di piano sociale di zona, ossia:
  - indire gara unica di appalto a concorso, di durata triennale, secondo le modalità già stabilite in sede di piano di zona, nonché nell'art.15 della convenzione per la gestione associata, e in base al bando di gara tipo fornito dalla Regione
  - stipulare il relativo contratto in seguito all'aggiudicazione
  - provvedere al pagamento dei corrispettivi alla cooperativa sociale affidataria
  - vigilare sul rispetto del contratto, con la collaborazione dei singoli comuni
    - Gestire la tesoreria unica per i servizi in area handicap aprendo apposito capitolo in partite di giro
    - Riscuotere dai singoli Comuni le quote di partecipazione economica
    - Garantire il raccordo tra SAP e ADI e sviluppare le relazioni con l'Azienda Usl e gli altri soggetti istituzionali e sociali presenti sul territorio
    - Proporre e promuovere ogni altra iniziativa utile all'attuazione degli interventi in area Handicap

### **Art. 17 Rapporti tra Comune Capoparea e Comune Capofila**

1. Il Comune capofila entro 10 giorni dal trasferimento dei fondi da parte della Regione Basilicata trasferisce a sua volta presso la tesoreria del Comune capoparea le risorse per l'attuazione degli interventi di cui al presente regolamento.
2. Il Comune capoparea imputa le risorse su un apposito capitolo in partita di giro.
3. Il Comune capoparea entro 60 giorni dalla conclusione della prima annualità di intervento ossia entro il 2 marzo dell'anno successivo presenta al Comune Capofila, sulla base delle schede e delle griglie fornite dalla Regione Basilicata, dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata dalla documentazione finanziaria da cui risulti chiaro l'eventuale avanzo di risorse, l'ammontare delle risorse impegnate e spese.

### **Art. 18 Costo dei servizi e delle attività compresi nel presente regolamento**

I Comuni attraverso il presente regolamento stabiliscono che, fermo restando il budget previsto nel piano sociale di zona, il costo dei servizi è determinato dal concorrente aggiudicatario in sede di gara, con l'offerta economica per la gestione anche in relazione all'obbligo della fornitura o meno della struttura. In ogni caso occorrerà garantire il rispetto di quanto stabilito dalla legge 7 novembre 2000, n. 327.

Il costo così determinato si intende variato annualmente in relazione all'indice Istat.

#### **Art. 19 Rispetto del regolamento**

Il presente regolamento è applicato da tutti i Comuni dell'ambito sociale di zona Alto Agri, è approvato dalla Conferenza dei sindaci e dai consigli comunali.

Il presente regolamento è sottoposto a verifica annuale in sede di Conferenza dei sindaci e può essere modificato in qualsiasi momento su richiesta di almeno un terzo dei Comuni associati o per sopraggiunte nuove disposizioni normative.

Le modifiche al regolamento sono approvate in sede di Conferenza dei sindaci e nei consigli comunali.

#### **Art. 20 Norma finale**

Per quanto non disciplinato da presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel piano socio-assistenziale regionale, nel piano sociale di zona, alla legge 8 novembre 2000, n. 328, alle altre leggi nazionali e regionali, vigenti o da emanarsi, nelle materie in questa sede regolate o ad esse connesse.